



COMUNE DI GIUGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'

Servizio Progettazione e Manutenzione Edilizia Scolastica ed Immobili Comunali
Corso Campano n°200

GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO ENERGIA)

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA rev.4
- DISCIPLINARE DI GARA rev.3
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rev.3
- ALLEGATO 1 AL C.S.A. – Interventi manutentivi minimi
- ALLEGATO 2 AL C.S.A. – Tabella per la predisposizione dell'offerta

Rev.1 : Considerazioni inerenti il Servizio di Gestione dell'Energia & Elenco impianti termici
Rev.2 : Separazione dei costi della fornitura di combustibile dal costo del Servizio Energia
in applicazione alla Delibera del Consiglio Comunale
Rev.3 : Revisione finale
Rev.4 : Efficienza Economica e stesura relazione valutazione stato conservativo. Rev finale

Giugliano, _____

I PROGETTISTI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto la fornitura di energia e dei relativi servizi nonché di tutte le opere, provviste e quant'altro necessario a mantenere le condizioni di comfort termico per dare interamente compiuta la gestione negli edifici comunali (di proprietà e privati presi in fitto) nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente conformemente a quanto previsto all'art. 1 lettera p) del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, modificato ed integrato con D.P.R. 21/12/1999 n. 551, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 10/91.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, come meglio specificato di seguito, sono:

- a) conduzione ed esercizio degli impianti termici;
- b) manutenzione ordinaria degli impianti termici;
- c) manutenzione a guasto degli impianti termici;
- d) fornitura di qualsiasi combustibile (metano, gasolio e GPL) necessario al funzionamento degli impianti;
- e) servizi di supporto;
- f) manutenzione straordinaria, ammodernamento, riqualificazione impiantistica e trasformazione a gas degli impianti metanizzabili (rientrante nella manutenzione straordinaria);
- g) manutenzione impianti di condizionamento tipo split system o centralizzati

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **anni tre(3)** a partire dalla data di stipula del contratto e, comunque, dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'appalto, da effettuarsi entro e non oltre 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto stesso o a seguito dell'approvazione della delibera di aggiudicazione definitiva della gara.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

Le prestazioni relative al servizio in appalto verranno contabilizzate a misura, sulla base dei parametri indicati come riportato al seguente art. 10 del presente C.S.A., e dei prezzi unitari indicati dall'Appaltatore. L'importo complessivo dell'appalto è così suddiviso:

A) costo della gestione degli impianti termici, comprensivo della conduzione ed esercizio, della manutenzione ordinaria e a guasto (lettera. a), b), c), e), g) del precedente art.1) esclusi gli oneri di fornitura di qualsiasi combustibile (liquido o gassoso) **€/anno 182.000,00 oltre IVA**, di cui **€ 10.500,00 oltre IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo triennale pari **ad € 546.000,00 oltre IVA**, di cui **€ 31.500,00 oltre IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

B) oneri di fornitura di qualsiasi combustibile liquido o gassoso (lettera d) del precedente art.1) **pari ad € 168.000,00 oltre IVA**, per un importo triennale pari a **€ 504.000,00 oltre IVA**.

C) importo destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento, riqualificazione impiantistica, trasformazione a gas degli impianti metanizzabili, (lettera f) del precedente art.1); **€/anno 50.000,00 oltre IVA**, di cui **€ 1.500,00 oltre IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta importo triennale pari ad **€ 150.000,00 oltre IVA**, di cui **€ 4.500,00 oltre IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 1.200.000,00 oltre IVA** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso paria ad **€ 36.000,00 oltre IVA**

Le cifre esposte sono semplicemente indicative e potranno variare in più o in meno, solo per effetto di variazione delle rispettive quantità, a causa di variazioni orarie di funzionamento degli impianti richiesti esplicitamente dall'Ente, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nel relativo elenco.

ART. 4 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale che ricadono sull'Appaltatore per la natura del contratto che si andrà a stipulare, si precisa che nell'appalto sono incluse anche le seguenti prestazioni:

- a) assunzione del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio degli impianti termici, così come definito all'art. 1 lett. o) del DPR 412/93 e s.m.i., sul quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla Legge 10/91;
- b) responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti termici (art. 19 della Legge 10/91), con obbligo di comunicazione annuale al Ministero dell'Industria;
- c) responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto, sia per impianti eventualmente ristrutturati o modificati dall'Appaltatore sia per quelli preesistenti, ma comunque affidati in appalto;
- d) responsabile dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.

ART. 5 REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito del rapporto contrattuale che si instaurerà con l'Assuntore, si identificano alcune figure chiave ed alcuni processi che descriviamo di seguito:

D.E.C. (Direttore per l'esecuzione del contratto). E' il responsabile per l'Amministrazione dei rapporti con l'Assuntore per tutti gli immobili oggetto del Contratto e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti dell'Assuntore stesso.

Al D.E.C. si richiedono capacità tecniche appropriate alla tipologia dei servizi da gestire e sarà responsabile della corretta e puntuale esecuzione del contratto. Pertanto il D.E.C. si occuperà della Gestione Tecnica del contratto, con riferimento all'approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi ed alla relativa applicazione, alla verifica del corretto avanzamento dei costi, sia per attività a canone che extra-canone, alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti nel presente Capitolato.

Gestore del Servizio. E' il responsabile di commessa nominato dall'Assuntore dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. E' l'interfaccia unica verso l'Amministrazione ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto.

Al Gestore del Servizio sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste dal presente Capitolato, e quindi anche la gestione delle richieste d'intervento, segnalazioni e chiamate, comunicate tramite fax, e-mail, segnalazione telefonica ecc.
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alla gestione amministrativa della commessa;
- raccolta e fornitura all'Amministrazione delle informazioni e della reportistica necessarie al monitoraggio delle performance conseguite.

Piano Dettagliato degli Interventi. E' il documento redatto dal concorrente e **proposto in sede di offerta**, a seguito di sopralluoghi eseguiti presso i vari immobili oggetto del presente Capitolato.

Tale documento rappresenta nel dettaglio il progetto di erogazione dei servizi.

Per i servizi richiesti per i vari immobili oggetto del contratto dovranno essere programmate le attività definite dagli standard previsti nel presente Capitolato, nonché riportate le eventuali personalizzazioni o proposte migliorative indicate dal concorrente.

Pertanto, bisognerà evidenziare gli interventi previsti, la loro frequenza, le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.) e dovrà essere configurata una pianificazione temporale delle attività oggetto del contratto (ovvero il Programma Operativo degli Interventi descritto al successivo art. 7.1).

L'inizio delle attività programmate va previsto nel Piano Dettagliato degli Interventi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'attivazione del servizio.

Resta inteso che l'Assuntore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico.

Verbale di Consegna. E' il documento con il quale l'Assuntore prenderà formalmente in carico i beni/immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti.

La consegna verrà effettuata in contraddittorio contestualmente tra gestore uscente, Amministrazione ed Assuntore.

Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia in contraddittorio tra Assuntore ed Amministrazione. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di inizio di erogazione dei servizi.

Nel verbale verrà riportato l'elenco della documentazione tecnica di legge (a titolo esemplificativo, e comunque non esaustivo, per la centrale termica: libretto di centrale, libretto d'impianto, dichiarazione conformità D.M. 37/08, CPI e/o NOP dei VV.F., omologazione ISPEL; per gli impianti elevatori: libretto d'impianto, verbali di verifica biennale, dichiarazioni di conformità D.M. 37/08 per i vari impianti, etc.)

Andranno, inoltre, indicate eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l'Amministrazione dovesse dare, in comodato d'uso, all'Assuntore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi,...).

L'Assuntore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, si impegna formalmente a prendersi cura degli impianti consegnati ed a mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

Il verbale di consegna dovrà riportare tutti i riferimenti del Gestore del Servizio (nominativo e recapiti telefonici) e di eventuali collaboratori tecnici che possano avere funzioni di interfaccia con il D.E.C..

Allo stesso modo, andranno indicati il nominativo ed i recapiti del D.E.C.

Variazioni del servizio.

Ai sensi dell'Art. 57 – comma 5 – lettera a) del DLgs 163/2006 è ammessa l'estensione del contratto per lavori o servizi complementari, nei limiti del 50% dell'importo contrattuale.

Le estensioni potranno riguardare incrementi di servizi (orari di funzionamento impianti richiesti espressamente dall'Ente) già attivati o attivazione di nuovi servizi su impianti già consegnati o da consegnare. E', quindi, ammessa anche l'estensione contrattuale a nuovi impianti con qualsiasi destinazione d'uso, purché di pertinenza dell'Amministrazione Comunale.

L'Assuntore si impegna, con la firma del contratto, ad accettare gli incrementi descritti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Aggiornamento del Piano Dettagliato degli Interventi. Le variazioni del servizio che dovessero intervenire nel corso del contratto, comporteranno l'aggiornamento del Piano Dettagliato degli Interventi e l'emissione di una nuova revisione ogni qualvolta le variazioni supereranno l'aliquota del 10% rispetto all'importo contrattuale.

Il PDI dovrà essere aggiornato a cura dell'Assuntore e sottoposto alla firma del D.E.C. per accettazione.

Si precisa che l'aggiornamento del Piano Dettagliato degli Interventi dovrà riportare tutte le informazioni relative a:

- variazione del numero e/o della modalità di erogazione dei servizi a canone;
- variazioni nella consistenza, riferita a numero di immobili ed estensione;
- variazione del calendario lavorativo dell'unità di gestione.

Interventi a canone. Gli interventi a canone si riferiscono agli interventi previsti nel PDI e come tali autorizzati e pianificati nel tempo per ciascun immobile o unità di gestione, in accordo con il D.E.C.. Sono compresi anche gli interventi di ripristino di lieve entità, non eccedenti la franchigia, relativi ai Servizi di Manutenzione, come meglio specificato nel successivo art. 7.5. Pertanto tali interventi diventano esecutivi senza necessità alcuna di approvazione da parte del D.E.C..

L'effettiva esecuzione degli interventi programmati dovrà essere evidenziata nel Programma Operativo degli Interventi, che dovrà essere visionato ed accettato dal D.E.C. con cadenza mensile.

Interventi di manutenzione straordinaria. La procedura per gli interventi manutenzione straordinaria viene attivata a seguito di segnalazione/richiesta effettuata dagli utenti (nel rispetto dei livelli di autorizzazione), dal D.E.C. o dall'Assuntore, secondo il processo autorizzativo descritto al successivo art. 7.7.

ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività che dovranno essere effettuate.

Attraverso la corretta erogazione dei servizi di cui al presente capitolo l'Assuntore dovrà perseguire l'obiettivo di garantire:

- la conservazione dello stato fisico e funzionale degli impianti
- la disponibilità richiesta per gli impianti
- l'erogazione efficiente dei servizi
- la massima limitazione, con tendenza all'annullamento, dei fermi impianto e dei disservizi per guasto.

Le ditte partecipanti dovranno presentare, in sede di offerta, il Piano Dettagliato degli Interventi, redatto sulla base del proprio Know-how e delle specifiche minime riportate nei paragrafi seguenti.

Nel PDI dovranno essere illustrate le modalità con cui il Concorrente intende organizzarsi per erogare il servizio, definendo l'organigramma, le risorse che saranno utilizzate, le mansioni, le responsabilità, le attrezzature, le procedure operative, gli obiettivi che si intende raggiungere.

Tra gli oneri contrattuali è prevista l'erogazione di "Servizi Gestionali", intendendo l'insieme delle attività che dovranno essere effettuate a supporto della corretta erogazione dei servizi manutentivi oggetto del presente Capitolato.

Essi comprendono le seguenti attività:

- Pianificazione e Programmazione degli interventi
- Costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica

Tali Servizi sono valorizzati e remunerati con i prezzi unitari dei canoni, che pertanto comprendono già tutti gli oneri relativi.

ART. 7.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Si intende l'insieme delle attività relative alla schedulazione temporale dei singoli interventi previsti.

Il Gestore del Servizio dovrà provvedere ad organizzare l'esecuzione degli interventi all'interno di un Programma Operativo degli Interventi. Nella redazione di tale programma, l'Assuntore dovrà porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l'efficienza delle risorse messe a disposizione.

Una prima stesura del Programma Operativo dovrà essere allegata al PDI presentato in sede di offerta. Tale stesura dovrà essere aggiornata, eventualmente integrata, e consegnata al D.E.C. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e dovrà riguardare la programmazione di tutte le attività a canone, su base giornaliera, relativa al mese in corso ed a quello successivo. L'aggiornamento dovrà essere consegnato al D.E.C., con cadenza bimestrale, entro il primo giorno lavorativo del mese.

Eventuali aggiornamenti intermedi del Programma dovranno essere effettuati quando necessario, inserendo tutte le eventuali attività che non erano state previste nel programma bimestrale consegnato.

Il D.E.C. potrà richiedere aggiornamenti più frequenti quando lo riterrà opportuno.

Il Programma si intende approvato con il criterio del silenzio assenso, trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del D.E.C.

Per quanto riguarda la rendicontazione degli interventi programmati effettivamente eseguiti, Il Programma Operativo va aggiornato entro il giorno 10 di ogni mese, riportando lo stato d'avanzamento delle attività effettivamente svolte nel mese immediatamente precedente. Tale aggiornamento va sottoposto al D.E.C. per l'approvazione.

L'Assuntore dovrà rendere disponibile negli uffici del D.E.C., a titolo di comodato d'uso e per tutta la durata dell'appalto, idonea attrezzatura informatica (computer e stampante con relativo software e materiale d'uso corrente) per la gestione delle attività descritte.

L'Assuntore organizzerà gli interventi in accordo con il D.E.C. per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda gli interventi a chiamata, l'Assuntore dovrà mettere a disposizione un numero telefonico di rete fissa ed un fax, sempre presidiati durante il normale orario di lavoro (Lun – ven 8,00 – 17,30), dove indirizzare tutte le richieste.

Ogni richiesta dovrà essere processata in modo da definirne il livello di urgenza ed il relativo tempo di sopralluogo/intervento, secondo le seguenti specifiche:

Emergenza

Tipico di situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività lavorative → il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata.

Urgenza

Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative → il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 8 ore lavorative dalla chiamata.

Nessuna emergenza, nessuna urgenza

In tutti gli altri casi il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata.

Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di priorità ed al tempo stimato per l'inizio della esecuzione delle attività, l'intervento che è necessario effettuare potrà essere classificato come:

Indifferibile → da eseguire contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie se richieste espressamente dal D.E.C., atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell'intervento risolutivo.

Programmabile a breve termine → gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale di 5 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Programmabile a medio termine → gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale tra i 6 e i 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Programmabile a lungo termine → gli interventi possono essere effettuati in un arco temporale di oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo, relativamente ai livelli di priorità di emergenza e urgenza, verranno applicate le penali previste.

ART. 7.2 COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA

Si intende l'insieme delle attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento/modifica dati, finalizzata alla corretta gestione operativa degli impianti oggetto del contratto.

Il censimento impiantistico rappresenta il data base di partenza per l'elaborazione del Programma Operativo degli Interventi. Esso consente una puntuale conoscenza dei componenti e del contesto impiantistico sul quale si dovrà operare, permettendo una ottimale pianificazione, oltre che una efficace gestione delle attività manutentive, con il raggiungimento di economie di esercizio del complesso di attività.

L'Anagrafica Impiantistica dovrà essere consegnata dall'Assuntore entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna e dovrà essere elaborata mediante le seguenti attività:

- rilievo e censimento degli elementi tecnici. Consiste nell'acquisire cognizione della consistenza impiantistica e, quindi, per ogni impianto presente, nell'individuazione degli oggetti significativi che lo costituiscono.

L'Assuntore dovrà censire i singoli componenti ed eseguire i rilievi sul campo, al fine di definire:

- consistenze impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche)
- ubicazione fisica degli impianti
- caratteristiche tecniche
- caratteristiche funzionali (modalità e schemi di funzionamento)

L'attività di rilievo e censimento, estesa a tutti gli elementi/componenti rilevabili "a vista", deve essere finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi impiantistici.

- valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici. La classificazione dello stato di conservazione dovrà consentire di valutare, in forma sintetica, lo stato d'uso del patrimonio impiantistico, secondo criteri finalizzati a definire il grado di severità degli eventuali danni/anomalie.

In concomitanza con l'attività di rilievo e restituzione, quindi, per ciascuno degli impianti oggetto del contratto, dovrà essere espressa una valutazione sulle condizioni di conservazione e sullo stato funzionale dei componenti impiantistici (rendimento impiantistico).

L'anagrafica impiantistica dovrà essere strutturata come segue e contenere i seguenti elaborati:

- planimetrie delle centrali tecnologiche col posizionamento delle apparecchiature
- schemi a blocchi (dove si illustri l'assetto globale dell'impianto, mediante blocchi che rappresentano l'insieme di componenti) e/o schemi funzionali (in cui venga mostrato il funzionamento dei sistemi o apparecchiature afferenti al servizio attivato)
- schede di descrizione dei componenti impiantistici
- schede di valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici

In fase di offerta, i concorrenti dovranno presentare, quale parte integrante del PDI, una relazione sullo stato di fatto con valutazione dello stato conservativo del patrimonio impiantistico.

La relazione dovrà contenere una valutazione della rispondenza normativa degli impianti esaminati con evidenza delle non conformità rilevate e delle esigenze di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti stessi.

Tale documento rappresenta la base di partenza per l'elaborazione dell'Anagrafica Impiantistica e deve avere un grado di dettaglio tale da dimostrare la piena conoscenza degli impianti su cui si andrà ad operare e tale da permettere al concorrente di elaborare un Piano Dettagliato degli Interventi attinente alla realtà impiantistica oggetto di appalto.

Dovranno, inoltre, essere esplicitati i criteri che verranno seguiti per l'elaborazione dell'Anagrafica Impiantistica, con riferimento alle metodologie inerenti la valutazione sintetica delle condizioni di conservazione ed uso degli elementi tecnici.

L'integrazione del documento presentato in offerta con schemi a blocchi, schemi funzionali, planimetrie e quant'altro richiesto in precedenza, dovrà avvenire nei termini prescritti dal presente articolo.

ART. 7.3 FORNITURA DI ENERGIA

Si intende la fornitura adeguata in termini qualitativi e quantitativi dei combustibili, metano - gasolio e GPL, conformi per il tenore degli inquinanti a quanto previsto da leggi e ordinanze comunali, visti i siti di utilizzo, nonché l'approvvigionamento cautelativo nei serbatoi, annessi agli impianti, delle scorte di gasolio o GPL necessarie a garantire per i medesimi l'autonomia di funzionamento per almeno 20 giorni; quantità e tipo di combustibile dovranno essere registrati sul libretto di centrale o di impianto.

La finalità della fornitura è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto nei termini previsti dall'art.9 del DPR 412/93 e s.m.i.

Nel caso di combustibile gassoso, l'appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura di gas ed alla intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del presente contratto, assumendosi tutti gli oneri.

La fornitura è svolta attraverso le seguenti attività:

- intestazione contratti di fornitura metano con l'Azienda distributrice;
- approvvigionamento del gasolio o del gpl;
- gestione delle scorte;
- verifiche e controlli.

Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante potranno essere effettuati in qualsiasi momento prelievi in contraddittorio con l'appaltatore sui combustibili forniti per la verifica delle rispondenze della fornitura alle normative vigenti.

ART. 7.4 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Si intende l'esercizio degli impianti per assicurare il livello di comfort termico ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, relativamente agli edifici scolastici ed edifici pubblici in relazione alla loro particolare destinazione d'uso e nel rispetto delle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio di gestione termica sarà garantito nel periodo che intercorre convenzionalmente fra il 15 Novembre ed il 31 Marzo successivo, che potrà variare in funzione delle condizioni climatiche esterne con apposita ordinanza sindacale e per una durata giornaliera base indicata nella tabella riportata in allegato 2 al presente CSA.

Il preriscaldamento rientra nella quota di gestione termica ed è, quindi, a carico dell'impresa.

L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:

- avviamento;
- conduzione;

- pronto intervento;
- spegnimento/attenuazione;
- azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge e per contratto;
- messa a riposo.

L'appaltatore dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti, centrali di produzione di energia termica, nonché di tutti gli impianti periferici, sia di sottocentrale che terminali di utilizzazione.

Nel periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione invernale e durante gli orari previsti saranno garantite le seguenti condizioni termiche, compatibilmente con le caratteristiche degli impianti:

- uffici ed aule 20°C. (tolleranza 2°C.)
- corridoi e vani scale 18°C. (tolleranza 2°C.)
- laboratori 20°C. (tolleranza 2°C.)
- palestre ed officine 18°C. (tolleranza 2°C.)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nell'ambito delle compatibilità normative, di fissare date diverse di inizio e di cessazione del servizio di climatizzazione invernale, così come di richiedere orari aggiuntivi rispetto a quelli standard, comunicando l'ordine all'Appaltatore con almeno quarantotto ore di preavviso. Con analogo preavviso potrà ordinare la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto per scadenza normale, ovvero per ordine di cessazione precedentemente impartito.

All'inizio della stagione invernale l'Amministrazione Comunale fornirà all'appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo sulla presunta data di avviamento, i programmi di base, fatta salva la possibilità di prescrivere variazioni sia per esigenze specifiche dell'utenza, sia per anticipi o posticipi sull'orario di attivazione e spegnimento degli impianti; in questo ultimo caso l'appaltatore dovrà attivare o spegnere gli impianti entro due giorni dalla data dell'ordine scritto, senza che ciò comporti maggiorazioni delle tariffe orarie.

L'appaltatore dovrà registrare sul libretto d'impianto o di centrale la data e l'ora di attivazione e spegnimento degli impianti tenendo presente che ai fini della contabilizzazione si farà riferimento al periodo compreso tra il primo giorno di completa attivazione ed il giorno dell'ordine scritto per lo spegnimento secondo le attestazioni che rilasceranno i responsabili degli istituti scolastici e immobili comunali.

Le temperature si intendono misurate seguendo le indicazioni della norma UNI 5364, al centro dei locali, ad altezza 150 cm, con porte e finestre mantenute chiuse, e almeno un'ora dal termine delle eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi.

I valori della temperatura ambiente, fissati dalle norme vigenti, saranno verificati periodicamente con misurazioni effettuate con termometri di precisione, secondo le vigenti normative, in sede di sopralluogo effettuato da un incaricato comunale in contraddittorio con un incaricato della ditta.

In caso di mancanza di quest'ultimo, l'incaricato del Comune procederà comunque alla misurazione della temperatura alla presenza di almeno due testimoni.

Dell'accertamento verrà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti e l'ente potrà applicare le penalità previste nel presente capitolato se la deficienza di temperatura risulterà imputabile a cause dipendenti dalla ditta, ivi compresi gli sbilanciamenti termici degli impianti.

L'Appaltatore resterà esonerato dagli obblighi suddetti, relativamente alle condizioni termiche degli ambienti, per momentanea deficienza degli impianti di climatizzazione locali o generali, purché non dipenda da propria negligenza, ovvero qualora la temperatura esterna sia scesa nelle 24 ore precedenti al di sotto di 2 °C., intesa come temperatura minima di progetto.

In tali casi viene comunque fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere nei locali la massima temperatura possibile, nei limiti della potenza degli impianti, compatibilmente con la sicurezza dei relativi generatori e degli apparecchi di scambio, e di segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori le riparazioni o modifiche da apportare agli impianti per eliminare eventuali anomalie.

Il servizio deve essere effettuato con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza delle centrali termiche devono risultare conformi a quanto indicato nella Legge 615/66.

Durante l'esercizio, la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Legge e dalla normativa vigente, in particolare riguardo all'indice di opacità nel caso di utilizzo di combustibili liquidi (non superiore a 2 per gasolio) ed al contenuto di CO (non superiore allo 0,1% = 1000 ppm).

Dovranno essere effettuate le verifiche previste dal comma 12 dell'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i., con periodicità annuale, qualsiasi sia la potenzialità del generatore di calore (quindi anche se inferiore ai 35 kW). Per le centrali termiche con potenza nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del rendimento di combustione, da effettuare normalmente a metà del periodo di riscaldamento. Gli esiti di tutte le operazioni sopra richiamate andranno riportate sul libretto di centrale o d'impianto. Il rendimento di combustione dovrà risultare non inferiore a quello fissato dal comma 14 dell'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i.

Prima e durante l'espletamento del servizio, con cadenza bimestrale, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti elettrici di alimentazione delle stesse. Nella medesima occasione l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle C.T. e degli impianti in generale.

In particolare, le principali operazioni da eseguire saranno:

- prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico;
- prova di corretto funzionamento della valvola d'intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d'intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido;
- simulazione della improvvisa mancanza del gas metano, per verificare l'intervento delle valvole di sicurezza gas;
- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva;
- simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del combustibile, ivi comprese le valvole di intercettazione;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

L'appaltatore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda distributrice ed in osservanza alla legge n. 1083 del 6.12.1971 ed alle prescrizioni del Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

L'esercizio degli impianti è soggetto, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

- Conduzione degli impianti con personale specializzato, munito di patente del tipo richiesto, in ottemperanza delle norme vigenti;
- Controllo del buon funzionamento degli impianti e predisposizione di apposito servizio continuativo per tutta la durata del contratto, per il ricevimento via telematica, telefonica e telefax di eventuali segnalazioni di guasti e disservizi;
- Invio, come specificato al comma precedente, di personale specializzato per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti; la tempistica minima di intervento è quella specificata al precedente art. 7.1;
- Tenuta presso l'impianto termico di un registro per l'annotazione delle segnalazioni di inconvenienti, guasti, disservizi etc.
- Fornitura di tutti i materiali d'uso ed attrezzature per l'esecuzione delle prestazioni previste da questo articolo 6.

ART. 7.5 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

Per la manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente così come definito all'art. 1 comma 1 lettera h) del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Assuntore sarà tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti affidati, al fine di:

- mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto;
- assicurare che gli impianti forniscano le prestazioni previste dal presente Capitolato;
- garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della Stazione Appaltante;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente.

La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:

1. Apparecchiature di trattamento dell'acqua

L'Appaltatore dovrà, durante l'esercizio degli impianti, accertarsi del corretto funzionamento delle apparecchiature di trattamento dell'acqua, se presenti sugli impianti, (sia di alimentazione dei circuiti che di utilizzo sanitario) ed in particolare:

- addolcitori per la decalcificazione dell'acqua;
- demineralizzatori;
- apparecchi di additivazione di sostanze chimiche.

Sarà, pertanto, sua cura verificare che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano quelle attese e che i prodotti di consumo, quali sale per la rigenerazione delle resine o prodotti chimici di additivazione, non manchino mai all'interno dei rispettivi contenitori.

2. Impianti antincendio fissi e mobili (di sola pertinenza delle centrali termiche)

L'Appaltatore dovrà provvedere alle operazioni di controllo/revisione/collaudo degli estintori mobili, secondo le scadenze previste dalle norme vigenti, nonché provvedere al controllo del corretto afflusso e della pressione dell'acqua alle manichette antincendio, eventualmente a servizio delle centrali termiche oggetto di gestione.

3. Pulizia

Per pulizia si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alle leggi.

4. Verifica o controllo

Per verifica o controllo si intende un'attività finalizzata a comprovare che l'apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese dallo stesso e conformi alle eventuali norme vigenti.

5. Sostituzione di parti

In caso di non corretto funzionamento di una apparecchiatura o di un dispositivo, si procederà alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese.

Ai fini del presente disciplinare, sono da considerarsi ricomprese nel servizio di manutenzione, oltre ai materiali ordinari di uso e consumo, tutte le sostituzioni di quelle parti necessarie per il corretto funzionamento come di seguito detto nella voce manutenzione a guasto.

Tutte le altre sostituzioni di parti ricadono sotto il servizio di manutenzione straordinaria.

6. Smontaggio e rimontaggio

Operazione più o meno radicale effettuata sulla singola apparecchiatura o dispositivo, necessaria per effettuare i già citati interventi di pulizia, verifica e sostituzione di parti.

Tutti gli interventi di manutenzione che saranno effettuati dall'Appaltatore a seguito delle indicazioni fornite dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, saranno ordinatamente riportati nel Programma Operativo degli Interventi, descritto al precedente art. 7.1.

Tutte le opere murarie di rottura e ripristino dello stato primitivo, che si rendono necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità, intendendosi come tali gli interventi di importo inferiore al valore della franchigia, fissata in € 200,00 ad intervento, valutata sulla base del prezzo dei soli materiali. Il prezzo dei materiali viene rilevato dai listini delle case costruttrici, al netto del Ribasso per i Lavori indicato in sede di offerta.

ART. 7.6 MANUTENZIONE A GUASTO

Nel costo della gestione termica sono compresi gli interventi di manutenzione a guasto consistenti in linea di massima in:

- α) manutenzione e riparazione di tutte le apparecchiature, componenti, linee, materiali, ect. esistenti nel locale della centrale termica, con la fornitura e posa in opera di tutti i materiali d'uso;
- β) manutenzione e riparazione impianti dei custodi;
- χ) ripristino della tubazione di alimentazione combustibile dal serbatoio al bruciatore;
- δ) riparazione dei vasi di espansione aperti o chiusi;
- ε) riparazione di pompe anticondensa e aggettamento;
- φ) ripristino linee elettriche a servizio degli impianti oggetto di appalto;
- γ) riparazione e/o sostituzione di termostati, termometri e manometri; valvole di scarico termico e di sicurezza;
- η) riparazione di apparecchiature di comando e/o controllo, protezione e sicurezza
- ι) interventi di riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio di caldaie, compresa la sostituzione dei tubi di fumo.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice:

- α) gli interventi per riparazione di piccole perdite nella rete di distribuzione, sia in traccia che non, fino ad un massimo di venti metri per intervento se si tratta di tubazione a vista e cinque metri se si tratta di tubazione sotto traccia;
- β) gli interventi per il ripristino delle coibentazioni delle tubazioni di mandata e ritorno acqua calda limitatamente ai tratti a vista e sino ad un massimo di venti metri;
- γ) la disinfestazione e bonifica dei locali centrale termica;
- δ) il servizio di reperibilità e di pronto intervento; per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilità immediata di un operaio specializzato, rintracciabile per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possano presentare e che possano portare a situazioni di pericolo per le persone, gli impianti e l'ambiente o che possano compromettere l'ottenimento delle prestazioni contrattuali.
A seguito delle chiamate, che potrà essere effettuata da personale del Settore Opere Pubbliche all'uopo autorizzata, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato entro la tempistica indicata al precedente art. 7.1, recando con se una opportuna dotazione di attrezzi da lavoro.

ART. 7.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le attività relative alla manutenzione straordinaria, il cui importo preventivo eccede l'importo di franchigia previsto, saranno considerate extra canone e pertanto, per essere eseguite, necessitano dell'autorizzazione del D.E.C. mediante l'approvazione di un "Ordine di Lavoro" predisposto dall'Assuntore.

La proposta di Ordine di Lavoro dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell'intervento, alla sua pianificazione/programmazione, alla definizione del costo complessivo (preventivazione) ed il riferimento alla segnalazione che l'ha generato.

La preventivazione degli interventi/servizi dovrà avvenire sempre in economia e/o a misura, sulla base del **Prezzario Campania anno 2010** a cui si applicherà il Ribasso per i Lavori indicato in sede di offerta.

In caso di mancanza della voce specifica, l'Assuntore provvederà ad elaborare apposite analisi prezzi, valutando **la manodopera** sulla base del prezzo di fatturazione vigente pubblicato dall'Assistal relativo alla categoria dei lavori di che trattasi ed **i materiali** sulla base dei listini delle case costruttrici.

Ad entrambe le voci si applicherà il "Ribasso per i Lavori" indicato in sede di offerta, con la precisazione che, per la manodopera, tale ribasso verrà applicato alla sola aliquota di spese generali ed utile d'impresa, pari al 26,50% dell'importo orario.

La proposta di Ordine di Lavoro deve essere consegnata al D.E.C. entro 2 giorni lavorativi dalla fine del sopralluogo per gli interventi meno complessi ed entro cinque giorni lavorativi per interventi più complessi, salvo diversa autorizzazione del D.E.C.. Restano esclusi da tale tempistica i lavori che necessitano di attività di progettazione, per i quali le scadenze verranno stabilite caso per caso.

Ad eccezione di quanto sopra previsto, per gli interventi classificati come "indifferibili", non essendo possibile la redazione di un preventivo, l'Assuntore provvederà ad elaborare apposito consuntivo, utilizzando la procedura sopra descritta.

Il D.E.C. emetterà apposito Ordine di Lavoro ed invierà lo stesso all'Assuntore. L'Ordine costituirà, pertanto, l'unico documento valido per la ratifica dell'impegno economico inerente l'attività stessa.

Eseguito l'intervento, dovrà essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica, in termini di ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati, con relative date di effettuazione e importo complessivo.

Il consuntivo dovrà essere firmato dal Gestore del Servizio, come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento, e controfirmato dal D.E.C. per accettazione. La fatturazione avverrà sulla base dell'importo del consuntivo.

I tempi ed i modi di esecuzione dei lavori dovranno essere tali da non intralciare le normali attività svolte negli edifici scolastici e negli edifici pubblici.

Sarà onere dell'Assuntore evidenziare il numero e l'importo cumulativo periodico degli interventi extra-canone approvati, erogati e consuntivati, secondo il processo operativo precedentemente descritto.

ART. 8 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA A CARICO DELL'APPALTATORE

Al concorrente è richiesta la presentazione, in sede di offerta, di un Progetto preliminare di razionalizzazione energetica degli impianti. Dovrà, pertanto, essere predisposta una analisi mirata ad individuare gli aspetti più

critici del patrimonio impiantistico, individuando le proposte tecniche per il controllo ed il contenimento dei consumi energetici.

Tali proposte devono essere strettamente attinenti allo stato effettivo del patrimonio impiantistico e dovranno essere illustrate mediante relazioni tecniche ed eventuali elaborati grafici, tabellari, ecc., in modo da dare evidenza dei miglioramenti previsti in termini ambientali e di utilizzo delle fonti energetiche primarie.

Tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione del progetto e dall'esecuzione dei lavori indicati sono a totale carico dell'Appaltatore, che dovrà prevedere tutte le assistenze necessarie, quali opere edili o, più genericamente, assistenze murarie, elettriche, meccaniche, ecc.

Essendo gli oneri dei lavori proposti ricompresi nei canoni gestionali, all'Appaltatore è lasciata la massima discrezionalità circa l'entità della proposta progettuale.

La proposta dovrà far parte del progetto tecnico descritto nel Bando di gara e dovrà contenere solo elementi di tipo tecnico-procedurale e non economico.

L'Ente si riserva sin d'ora il diritto di richiedere modifiche al progetto ed eventualmente di non autorizzarne la realizzazione.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi modifica nei locali e negli Impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Ente

Tale autorizzazione sarà accordata solo dopo l'approvazione del progetto e del cronoprogramma dei lavori, con tutte le varianti che l'Ente riterrà opportuno richiedere.

ART. 9

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

Il concorrente potrà valutare l'opportunità di presentare, in sede di offerta, un Progetto di razionalizzazione energetica degli immobili e degli impianti, **con oneri a carico dell'Ente appaltante**, che abbiano lo scopo di promuovere il risparmio energetico, l'ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche primarie e la riduzione dell'emissione di CO₂ in atmosfera, anche mediante il ricorso alle fonti energetiche alternative.

Anche in questo caso le proposte devono essere strettamente attinenti al patrimonio edilizio-impiantistico oggetto di appalto e dovranno essere illustrate mediante relazioni tecniche ed eventuali elaborati grafici, tabellari, ecc., in modo da dare evidenza dei miglioramenti ottenibili in termini ambientali e di utilizzo delle fonti energetiche.

La proposta dovrà far parte del progetto tecnico descritto nel Bando di gara e dovrà contenere solo elementi di tipo tecnico-procedurale e non economico.

Inoltre, ciascuna proposta dovrà essere corredata da un'analisi costi-benefici, da inserire nell'offerta economica, in modo che l'Ente possa distinguere gli interventi che necessitano di investimenti a fondo perduto da quelli che hanno una certa sostenibilità economica.

Esse diverranno di proprietà dell'ENTE, che si riserva la facoltà di apportare modifiche ed eseguire i lavori, affidandone l'esecuzione secondo le norme di legge, senza che il concorrente possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 10

CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il prezzo annuo offerto per l'esercizio, la conduzione e la fornitura di combustibile per gli impianti di riscaldamento invernale, relativamente alle volumetrie riscaldate, viene determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto, espresso in **€/ grado giorno x ora di riscaldamento x 1000 mc**, per i seguenti parametri:

- volume di edificio riscaldato. Si tratta del volume lordo delle parti di edificio servite da impianti di riscaldamento alimentati da combustibile liquido o gassoso,
- numero di Gradi Giorno. Si tratta dei gradi giorno convenzionali, estratti dal DPR 412/93 (1.207 per il periodo dal 15.11 al 31.3, come da DPR).
- ore di riscaldamento. Sono le ore di funzionamento di ciascun impianto, calcolate per il periodo considerato.

Il prezzo unitario offerto potrà essere differenziato in base al combustibile utilizzato e ai seguenti parametri:

- Volume riscaldato < 5.000 mc
- Volume riscaldato compreso tra 5.000 mc e 20.000 mc
- Volume riscaldato > 20.000 mc

Il prezzo annuo **effettivo** del servizio energia verrà determinato sostituendo, in fase di

contabilizzazione, ai parametri sopra indicati gli effettivi elementi dell'annualità gestionale ed in particolare:

- volume effettivo di edificio riscaldato, non tenendo conto di eventuali detrazioni o integrazioni per variazioni di volumi riscaldati (es: chiusura o apertura di reparti);
- numero di gradi giorno effettivi rilevati dalle apparecchiature di contabilizzazione indicate di seguito;
- ore di riscaldamento effettivamente erogate e risultanti da appositi reports di servizio, riportanti la firma di attestazione del D.E.C.

I Gradi Giorno verranno rilevati attraverso n°2 apparecchiature dotate di certificato di taratura che verranno installate, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla parete nord di due degli edifici oggetto del contratto, all'interno del territorio comunale. Il posizionamento delle apparecchiature dovrà avvenire secondo le specifiche della norma UNI 9019 e, comunque, essere concordato con il D.E.C.

Ogni annata gestionale si effettuerà la lettura del contatore in contraddittorio, all'inizio della stagione di riscaldamento convenzionale (15.11) ed alla fine (31.3), ottenendo per differenza i gradi giorno rilevati dallo strumento.

Il valore di Gradi Giorno sarà calcolato come media aritmetica delle letture effettuate sui due misuratori e tale valore verrà assunto a base per il calcolo del corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi relativi agli immobili.

Nel caso in cui l'attivazione del Servizio Energia avvenga a stagione di riscaldamento inoltrata, i Gradi Giorno da prendere in considerazione ai fini della fatturazione saranno per il primo anno i Gradi Giorno standard del DPR 412/93 e per l'ultimo anno i Gradi Giorno misurati nella precedente Stagione di Riscaldamento.

In caso di anomalia di uno degli strumenti, l'Appaltatore informerà, esclusivamente mediante comunicazione scritta, il D.E.C. e nel contempo provvederà a riportare a verbale l'accadimento e a ripristinare, a proprie spese, il funzionamento dello strumento oggetto di avaria. Per il periodo di avaria di uno degli strumenti si assumerà come misura utile quella dell'altro strumento installato, le cui letture dovranno essere effettuate in contraddittorio tra le Parti in causa. Qualora l'Appaltatore provveda alla sostituzione di un apparecchio in avaria, la lettura dello strumento da sostituire e del nuovo apparecchio dovrà avvenire tassativamente in contraddittorio tra le Parti.

ART. 11 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Trattandosi di un appalto di servizi di durata pluriennale, il singolo servizio sarà sottoposto ad aggiornamento del prezzo ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 724/1994, **con cadenza annuale a partire dal secondo anno contrattuale**, per tenere conto della variazione dei prezzi unitari di base significativi, quali combustibili, mano d'opera e materiali, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi stessi.

Per il servizio energia le quote di incidenza sul costo complessivo del servizio sono le seguenti:

- Mano d'opera: 30%;
- Combustibile: 70%.

Si provvederà, pertanto, ad aggiornare i prezzi unitari offerti sulla base della seguente formula:

$$P_{SErev} = P_{SE} \times \left(\frac{0,70 \times C}{C_0} + \frac{0,30 \times M}{M_0} \right)$$

Dove:

- P_{SErev} Prezzo unitario servizio energia revisionato
- C Costo medio del combustibile utilizzato verificatosi nell'annualità gestionale considerata, calcolato per il metano tenendo conto degli indici pubblicati dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas e per il gasolio dei prezzi pubblicati dalla CCIAA di Napoli;
- C_0 Costo di riferimento per il combustibile, rilevato come al punto precedente al momento di presentazione dell'offerta;
- M Costo medio della manodopera verificatosi nell'annualità gestionale considerata, rilevato dalle pubblicazioni dell'Assistal. Come riferimento si considera l'operaio di IV

livello;
M₀..... Costo di riferimento per la manodopera, rilevato come al punto precedente al momento di presentazione dell'offerta.

Il calcolo della revisione dei prezzi avverrà al termine dell'annata gestionale.

Se il termine cade prima della fine della stagione di riscaldamento, esso verrà prorogato sino a comprendere per intero la stagione termica. Il valore medio sarà, quindi, relativo ad un periodo maggiore ad un anno.

Il nuovo prezzo revisionato servirà da riferimento per la fatturazione degli acconti relativi alle stagioni termiche successive.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, essi non sono soggetti a revisione prezzi in quanto faranno riferimento a prezzari in edizione corrente, assoggettati al ribasso di offerta.

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del Servizio Energia, per il primo anno di prestazione del servizio, avverrà secondo le seguenti tempistiche e modalità:

- la prima rata verrà fatturata al raggiungimento del 30% del valore stimato del contratto per un anno;
- la seconda rata, per un ulteriore 30%, verrà fatturata al raggiungimento del 60% del predetto valore stimato del contratto per un anno;
- il saldo del rimanente 40% verrà fatturato alla fine della Stagione di Riscaldamento, insieme con l'eventuale conguaglio derivante da variazione Gradi Giorno e variazione ore.

Dal secondo anno, e fino al termine del contratto, la fatturazione degli acconti avverrà secondo le tempistiche e con le percentuali sopra indicate, sulla base di quanto effettivamente e complessivamente corrisposto l'anno precedente.

Il saldo del 40% verrà fatturato alla fine della stagione di riscaldamento e terrà conto del conguaglio e della revisione prezzi.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria richiesti dall'Ente, si procederà alla fatturazione al completamento degli stessi.

I pagamenti verranno effettuati a 90 giorni fine mese dalla data delle fatture stesse. Sulle somme dovute saranno operate le trattenute di legge.

I pagamenti saranno effettuati in conformità con quanto previsto dalla Legge n° 136 del 2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 13 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto.

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi, le prestazioni ed i lavori contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- esecuzione di opere pubbliche;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- progettazioni ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
- autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune;
- autorizzazioni igienico - sanitarie;
- prevenzione incendi;
- conduzione impianti termotecnici;

- norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

In particolare, senza che la elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo, si indicano nel seguito le principali leggi e regolamenti che l'Appaltatore deve rispettare.

- 1) Norme di legge di carattere generale:
 - DLgs 163/2006
 - L. 2248/1865 all. F parte non abrogata
 - R.D. 2440/1923
 - R.D. 827/1924
 - L. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni
 - L. 406/1991 parte non abrogata
 - D.P.R. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni
 - D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- 2) Norme di legge di carattere specifico per impianti tecnologici di tipo meccanico in materia di risparmio energetico, inquinamento, prevenzione incendi e manutenzione:
 - DLgs 192/2005
 - D.P.R. 37/1997 e successive modifiche ed integrazioni
 - L. n°46 del 05.03.90 e successive modifiche ed integrazioni
 - DPR n°447 del 06.12.91 e successive modifiche ed integrazioni
 - L. n°10 del 09.01.91
 - DPR n°412 del 26.08.93
 - Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n. 13011/1974
 - L. n°615 del 13.07.66
 - DPR n°1391/1970 e successive modifiche ed integrazioni
 - Circolare n. 68/1969
 - Circolare n. 73/1971 e successive modifiche ed integrazioni
 - DM del 28 Aprile 2005
 - Tutte le leggi, decreti, circolari, etc., statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo abbiano direttamente o indirettamente attinenza alla tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi, ivi compresi i regolamenti
 - R.D. 824/1927 e successive modifiche ed integrazioni
 - Tutte le leggi, decreti, circolari, etc., statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo abbiano direttamente o indirettamente attinenza con le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione (raccolta H e raccolta R)
- 3) Norme di legge sulla presenza di amianto:
 - D.P.R. 215/1988 e s.m.i.
 - L. 257/1992 e s.m.i.
 - L. 257/1992
 - Circolare M.S. 10 luglio 1986, n. 45
 - Circolare M.S. 25 novembre 1991, n. 23
- 4) Norme sull'ambiente:
 - DLgs 152/2006
- 5) Norme sugli impianti elettrici e di compatibilità elettromagnetica EMC direttiva 89/336/CE:
 - CEI 64-2 e s.m.i.
 - CEI 64-8 e s.m.i.
 - CEI EN 50081-1 1997 e s.m.i.
 - CEI EN 55022 del 1999 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-3-2 1998 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-3-3 1997 e s.m.i.
 - CEI EN 50082-1 1998 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-3 1997 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-6 del 1997 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-2 1996 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-4 del 1996 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-5 1997 e s.m.i.
 - CEI EN 61000-4-11 1997 e s.m.i.
 - CEI ENV 50204 1996 e s.m.i.
 - 73/23/CEE
 - CEI EN 60950 1996 e s.m.i.

- CEI EN 60799 1999 e s.m.i.
 - CEI 103-1-12
- 6) Leggi e norme per la tecnologia dell'informazione:
- D.M. 314/1992
 - Tutte le leggi, decreti, circolari, ect., statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo abbiano direttamente o indirettamente attinenza alla materia, ivi compresi i regolamenti
- 7) Leggi e disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro dei lavoratori
- DLgs 81/2008
 - D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
 - D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303
 - D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
 - DLgs. 15 agosto 1991 n. 277
 - D.M. 10.03.98
 - D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.
 - D.Lgs. 22/96
 - D.P.R. n. 547/55
 - DLgs 626/94 - DLgs 494/1996 - DLgs 528/1999
 - DM del 01.12.75
 - L. n°257 del 27.03.92
 - DPR n°915 del 10.09.82
 - L. n°475 del 09.11.88
 - D.Lgs. n°95 del 27.01.92
 - Legge n°82 del 25/1/1994
 - D.M. n°274 del 7/7/97 Regolamento d'Appalto.
- 8) Norme tecniche emanate dai seguenti Enti:
- CEI, IMQ, UNI, UNI-CIG, ISPESL, ASL, VV.F, ENEL
- 9) Ulteriori norme tecniche citate nel presente Capitolato, nei Disciplinare tecnici e negli allegati.
- 10) Altre disposizione di Legge inerente l'oggetto dell'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 14 PERIODO E DURATA DELL'ESERCIZIO

L'assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, è tenuto:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto;

Il periodo annuale di esercizio degli impianti termici è fissato convenzionalmente con inizio il 15 novembre e termine il 31 marzo, salvo il verificarsi di particolari condizioni climatiche.

La durata giornaliera di funzionamento per ogni singolo edificio a piena potenza è indicata nella tabella riportata in all. 2 al presente Capitolato.

Per gli istituti in cui eventualmente sarà attuato il doppio turno didattico, la durata giornaliera di funzionamento potrà essere frazionata in due o più sezioni, della durata minima di almeno tre ore.

L'Assuntore deve esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui deve essere indicato:

- il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico;
- l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente;
- le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

ART. 15 VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELL'ESERCIZIO

Il Committente armonizzerà il periodo di esercizio di cui al precedente articolo in base alle condizioni meteorologiche ed in accordo con le ordinanze delle Autorità. Le anticipazioni o le proroghe potranno essere richieste nell'arco di 5 giorni, anche nel caso che la gestione sia stata regolarmente ultimata alla scadenza dei giorni fissati contrattualmente, per cui l'Assuntore dovrà assicurare questa possibilità mantenendo in atto

l'apparato organizzativo (personale addetto alle centrali, combustibile ecc.) e spostando tutte le operazioni connesse alla riconsegna delle centrali. Le date effettive di inizio, di fine o di eventuale ripresa del servizio saranno ordinate dal D.E.C. La conduzione degli impianti potrà essere richiesta dal Committente anche nei giorni ed ora non previsti inizialmente. L'estensione del servizio rispetto al periodo prefissato potrà essere disposta da D.E.C. con ordini di servizio, la cui copertura finanziaria verrà prelevata da apposito fondo a disposizione o dal ribasso d'asta; la valutazione di tale servizio suppletivo sarà determinata sulla scorta dei corrispettivi orari previsti in offerta.

ART. 16 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché, nell'esecuzione di tutti i servizi, siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile di eventuali inconvenienti arrecati.

In particolare, dovrà dare attuazione ai disposti della Legge n. 5 del 19 marzo 1990, e Regolamento di attuazione (Piani per la sicurezza), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano servizi e lavori, tutte le norme di cui sopra; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, **predisponendo il Documento di valutazione di rischi** (DVR) prescritto dall'Art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di esecuzione di lavori extra canone che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei e mobili", l'Appaltatore si attiene alle prescrizioni ivi riportate e predispone il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo all'attività specifica.

Devono essere, quindi, ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza.

La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che provvederà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla ENTE, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle.

L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione all' ENTE e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.

Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di cui al presente articolo, o comunque dalle vigenti normative, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penali previste e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.

Il DVR dovrà essere predisposto, in conformità alla legislazione vigente in materia, con la finalità di coordinare ed ottimizzare le misure di sicurezza ed igiene del lavoro da adottare durante svolgimento dell'appalto e dovrà prevedere:

- il numero degli operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali, spogliatoi, servizi igienici, eventuale mensa, attrezzature di pronto soccorso etc.
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, etc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'impresa ritiene di impiegare specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente;
- i certificati di collaudo o revisione dovranno essere tenuti in cantiere, a disposizione del D.E.C. Così pure l'impresa dovrà altresì fornire, a richiesta del D.E.C., le attrezzature ed apparecchiature necessarie a

verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fognature o cunicoli etc.;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori quali ponteggi ed altro, corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di calcolo firmati dal progettista all'uopo abilitato per legge;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il DVR dovrà essere portato a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'assuntore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (valvole di sicurezza delle caldaie, termostati, fotocellule, dispositivi elettrici in genere, estintori, bocche antincendio, aerazione, ecc.).

ART. 17 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA'

E' fatto obbligo all'Assuntore di stipulare a proprie spese presso una Società Assicuratrice polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto di cui al presente capitolato **con massimale unico di € 5.000.000,00**. Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopra citato, l'Assuntore in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, l'Assuntore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni a terzi ed agli inquilini conseguenti a fuori uscite d'acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.

ART. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI INERENTI LA MANODOPERA

L'Assuntore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'Assuntore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Assuntore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Assuntore deve trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

ART. 19 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto delle norme vigenti in materia. L'Assuntore, qualora voglia avvalersene e sempre che abbia indicato, in sede di gara, le opere o servizi da affidare in subappalto, dovrà richiedere apposita autorizzazione, indicando le prestazioni che intende subappaltare, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi, e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite dall'art. 118 del Decreto Legislativo nr. 163 del 12 aprile 2006

Il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. L'autorizzazione verrà rilasciata entro i termini di legge previsti; trascorsi tali termini, l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti, qualora sussistano tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento in subappalto comporterà i seguenti obblighi:

- dovranno essere comunicati alla Committente i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con l'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e saranno responsabili dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, tramite l'Appaltatore, dovranno trasmettere alla ENTE, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed alla Cassa edile e dovranno altresì inviare, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore resterà in ogni caso responsabile, nei confronti della Committente, per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze nell'esecuzione del contratto che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri subappaltatori o subfornitori. Alla stessa maniera, l'Appaltatore solleva la Committente stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato, la ENTE rimarrà comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa Subappaltatrice e l'Appaltatore, la quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi.

Il subappalto non autorizzato comporterà l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente nonché la risoluzione dal contratto.

ART. 20

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DI COLLAUDO

Per il complesso delle opere e forniture, oggetto dell'appalto, il Settore Opere Pubbliche provvederà a redigere il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei servizi e dei lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento, riqualificazione, entro il tempo massimo di sei mesi dal termine contrattuale dell'appalto.

Ove non sussistano le condizioni per il rilascio di collaudo tecnico per tali prestazioni, non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 21

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

All'inizio dell'appalto sarà fatta alla ditta la consegna degli impianti, dei locali e delle parti di edificio ove detti impianti si trovano.

Alla cessazione dell'appalto, gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio ed i locali sopraindicati, dovranno essere restituiti dall'appaltatore al Comune nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità riscontrato alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso e con le migliorie funzionali apportate nel corso dell'appalto.

Si stabilisce, inoltre, che alla restituzione i gruppi termici presentino un rendimento di combustione attestato da prova eseguita in contraddittorio nell'ultimo mese di contratto, non inferiore a quello fissato dalla norma vigente (DPR 412/93 e D.P.R. 551/99).

In difetto, l'Amministrazione Comunale inviterà l'appaltatore ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione scritta vi provvederà direttamente con addebito delle spese sulla rata a saldo.

Ai fini della contabilizzazione della fornitura del calore la ditta appaltatrice dovrà fornire, entro 60 gg. dalla data di consegna degli impianti, opportunamente verificate e approvate, da un responsabile dell'Ente, la cubatura degli edifici necessaria per la contabilizzazione del servizio di gestione energia.

Tutti i materiali e le apparecchiature installati dalla ditta presso gli edifici, compresa l'unità centrale del sistema telematico installata presso la sede della ditta, alla fine del periodo contrattuale rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza ulteriori rimborsi.

ART. 22

PERSONALE

In qualità di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPR 412/93 e s.m.i. l'Appaltatore stabilisce l'organizzazione, secondo necessità, del personale addetto che lavorerà alle sue dirette dipendenze.

Oltre alla comunicazione del nominativo del Terzo Responsabile sarà comunque obbligo dell'Appaltatore indicare il nominativo del Gestore del Servizio, che dovrà a tenere i rapporti con la stazione appaltante, e fornire un elenco nominativo degli addetti ai lavori, indicando per ciascuno di essi le caratteristiche

professionali in rapporto alle mansioni cui è destinato.

Ogni variazione di personale dovrà essere tempestivamente comunicata al competente ufficio comunale.

La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito della Ditta Appaltatrice.

La nomina del Gestore del Servizio, con la relativa accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, dovrà essere prodotta in bollo e firma autenticata.

ART. 23

CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente del Settore Opere Pubbliche designerà all'atto della deliberazione di aggiudicazione il D.E.C. ed i responsabili tecnici ed amministrativi della gestione.

Il D.E.C. incaricato dal Dirigente potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili e ciò anche in assenza del personale della Ditta.

In ragione di ciò, la Ditta è obbligata ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il D.E.C. riterrà utile adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.

ART. 24

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da adoperarsi per l'esecuzione dei lavori dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute essenziali in commercio per dichiararli ottimi, e dovranno avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative per la loro accettazione.

Inoltre, per quanto concerne la sostituzione di parti meccaniche e di altri elementi strutturali degli impianti, resa necessaria per qualunque causa prevista nell'appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta a provvedere con materiali identici a quelli da sostituire e della stessa fabbrica costruttrice dei pezzi originali. Laddove risultasse oggettivamente impossibile reperire pezzi di ricambio originali, l'impresa dovrà approntare componenti di analoghe prestazioni, perfettamente integrabili nell'impianto e con due anni di garanzia.

In caso di rifiuto del D.E.C. di qualche provvista, perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'impresa è tenuta a sostituirla con un'altra che risponda ai requisiti dovuti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove cui il D.E.C. intendesse sottoporre i materiali impiegati a da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio degli stessi agli Istituti di prove ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese e tasse di esecuzione.

ART. 25

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per rendere il miglior servizio e la più completa affidabilità degli impianti, purché, a giudizio del D.E.C., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo, attraverso il D.E.C., il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o trarne motivo di richiesta di speciali compensi.

ART. 26

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. La ditta deve provvedere a tenere sempre in perfetto stato di efficienza gli impianti, prevenendo ogni eventuale guasto e sostituendo, in tempo utile e con la massima sollecitudine, quei pezzi che possono alterarsi o danneggiarsi;
2. La Ditta dovrà vigilare sullo stato di conservazione degli impianti. Redigerà un prospetto semestrale dello stato degli impianti da consegnare al D.E.C., evidenziando che risultano rispettate le condizioni di sicurezza sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
3. E' obbligo della Ditta raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti. Ove si riscontrassero carenze documentali, l'Assuntore è tenuto a prestare all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria per l'ottenimento delle certificazioni di legge, con la sola esclusione degli oneri da versare agli enti

- preposti. Sono, quindi, a carico dell'Appaltatore gli oneri di progettazione relativi al rinnovo dei libretti matricolari rilasciati dall'ISPEL nonché dei certificati antincendio qualora mancanti e/o scaduti;
4. L'Appaltatore dovrà garantire l'assistenza per l'espletamento di tutte le pratiche per collaudi, visite, sopralluoghi, richiesti dai vari Enti preposti alla vigilanza ed alla sicurezza del funzionamento degli impianti (V.V.F., ASL, ISPEL, etc.);
 5. La Ditta risponderà nei sensi di legge più ampi, della regolarità e della sicurezza del funzionamento degli impianti (indipendenza degli obblighi assunti con il presente Capitolato), esonerando implicitamente sia il Comune, sia i Funzionari che i dipendenti comunali da ogni responsabilità al riguardo;
 6. E' a carico della Ditta la fornitura ed il trasporto a più d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi citati nel presente Capitolato, franchi di ogni spesa di imballaggio, dogana, tasse, imposte etc.
 7. L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre in officina di una scorta di materiale minuto e pezzi ricambio, con particolare attenzione a quelli di difficile reperibilità (meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici), sufficienti ad assicurare la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti;
 8. Sono a carico dell'Appaltatore i ponteggi e le impalcature mobili necessari per l'esecuzione dei lavori, l'assistenza muraria consistente nei lavori complementari ai montaggi, la pulizia dei luoghi di lavoro, lo scarico e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta ed altro dipendenti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione;
 9. Sono a carico dell'Appaltatore le prove che il D.E.C., in caso di contestazione o altro, ordini di far eseguire presso Istituti ufficialmente autorizzati, dei materiali da impiegarsi negli impianti. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'Ufficio Dirigente, munendoli di firma del D.E.C. e della Ditta affidataria dei lavori, in modo da garantirne l'autenticità;
 10. E' onere dell'Appaltatore la sorveglianza dei locali affidati, anche in caso di accesso di operai di altre Ditte che vi debbano eseguire lavori ad esse affidate, per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 11. Non si darà luogo all'emissione dei certificati di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentata al D.E.C. la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi;
 12. L'Appaltatore dovrà fornire al D.E.C. le attestazioni, controfirmate dagli utenti degli impianti (presidente, segretario o delegato), comprovanti l'avvenuto intervento di manutenzione ordinaria;
 13. L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad inviare al D.E.C., entro 15 giorni dalla data del rilascio da parte degli Organi preposti, i verbali di ispezione e/o di collaudo.

ART. 26

OFFERTA E SUA PRESENTAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

Per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto l'impresa dovrà esibire la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.

ART. 28

VARIAZIONI DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di aumentare o diminuire il numero o la superficie degli edifici oggetto di appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutare, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali.

L'Amministrazione, nell'ambito della disponibilità finanziaria già assegnata, si riserva la facoltà di consegnare nuovi impianti di qualsiasi tipologia all'Appaltatore, in caso di realizzazione degli stessi da parte di altre strutture comunali.

L'affidamento dei nuovi impianti verrà effettuato per mezzo di ordini di servizio del D.E.C., muniti del visto del Dirigente del Settore.

Entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine di servizio, l'impresa sarà tenuta ad iniziare il servizio.

Laddove necessario, l'Amministrazione appaltante provvederà di volta in volta alle necessarie integrazioni dei fondi occorrenti e l'impresa sarà tenuta a sottoscrivere i relativi contratti.

L'Impresa è obbligata a partecipare a tutti i sopralluoghi che si renderanno necessari in occasione dell'acquisizione dei nuovi impianti, verificando la perfetta funzionalità degli stessi, fermo restando che la presa in consegna di nuovi impianti è comunque subordinata all'esistenza di collaudo e certificazione da parte degli organi preposti.

Per i nuovi impianti acquisiti l'impresa sarà obbligata a provvedere, a propria cura e spesa, alla messa in opera di tutti quei componenti mancanti all'atto della presa in consegna che in quella sede non siano stati segnalati.

ART. 29
RICHIESTA DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI

Ogni qualvolta si renda necessario, il D.E.C. potrà richiedere all'impresa il presidio degli impianti affidati con personale specializzato, anche in orari di lavoro straordinario o festivo. Gli oneri relativi verranno contabilizzati come manutenzione straordinaria.

ART. 30
LAVORI IN DANNO

Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni del D.E.C. e non dare luogo a lagnanze circa la celerità, l'ordine e l'osservanza delle norme d'arte prescritte. In caso contrario, il D.E.C., mediante ordine di servizio notificato a mezzo lettera raccomandata, prescriverà all'Appaltatore quanto stimerà necessario a suo insindacabile giudizio, per il regolare andamento dei lavori, assegnando un tempo massimo entro il quale eseguire a regola d'arte le categorie di lavoro prescritte.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse di eseguire i lavori ordinati dal D.E.C., quest'ultimo provvederà a redigere apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore o in caso di sua assenza, con due testimoni che potranno anche essere due dipendenti dell'Amministrazione, e procederà quindi senza bisogno di altra intimazione, di messa in mora o di sentenze, alla esecuzione dei lavori in danno all'Appaltatore nei modi di legge.

L'esecuzione dei lavori in danno non libera l'Appaltatore dalle penali, in cui fosse in corso ai sensi del presente Capitolato.

E' vietato all'Appaltatore inadempiente, dal momento in cui l'Amministrazione avrà disposto i lavori in danno e durante tutto il corso degli stessi, di esplicitare ingerenza nei lavori stessi, senza il preventivo ed esplicito consenso dell'Amministrazione. Trasgredendo a ciò, sarà ritenuto come abusivo occupatore del suolo pubblico e l'Amministrazione potrà disporre, con apposita ordinanza, l'immediata rimozione dei materiali a spese e danno del contravventore, contro cui si procederà a sensi della legge.

In qualsiasi caso di esecuzione dei lavori in danno l'Amministrazione avrà facoltà di procedere, per mezzo del D.E.C. e con l'assistenza di due testimoni (che potranno essere anche due dipendenti dell'Amministrazione) alla presa di possesso dei cantieri, opere in corso, materiali, magazzini, depositi, attrezzi e mezzi d'opera, senza bisogno di alcuna altra formalità.

ART. 31
ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI DIREZIONE

Tutti gli ordini dell'Amministrazione o degli organi di Direzione dovranno risultare da atto scritto (fax, lettera semplice o raccomandata) che non potrà per nessuno effetto essere contestato dall'Appaltatore senza motivata giustificazione.

La Ditta assuntrice, senza diritto ad indennizzo o compenso di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere degli impianti nell'ordine prescritto dal D.E.C., in modo da coordinarle ad altre opere di finimento dell'edificio, anche se tale ordine non sia il più conveniente per la ditta, la quale inoltre, deve assoggettarsi, in ogni tempo e sempre senza alcun diritto di indennizzo o compenso di sorta, a tutte le modifiche che all'ordine stesso il suindicato D.E.C. ritenga, a suo insindacabile giudizio, di apportare per esigenza di lavoro.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del D.E.C., in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

ART. 32
ORDINANZA E NOTIFICAZIONI MULTE E CONSTATAZIONI IN CONTUMACIA

Le ordinanze, notificazioni, intimazioni ed assegnazioni di termine, e tutte le altre disposizioni che accorressero per l'esecuzione dell'appalto, saranno validamente fatte nel domicilio dell'Appaltatore, dichiarato nel contratto, a mezzo di ordini di servizio o per lettera raccomandata.

Qualora l'Appaltatore, appositamente invitato per qualsiasi constatazione disposta dal D.E.C., non si presenti nel giorno e nell'ora designata, si procederà, in contumacia dell'Appaltatore, alla verifica disposta, con l'intervento di due testimoni, redigendo apposito verbale sottoscritto da testimoni e che sarà notificato all'Appaltatore.

In questo caso si riterrà la verifica interamente valida, non potendo l'Appaltatore accampare alcuna eccezione.

Salvo le particolari sanzioni previste in altri articoli del presente Capitolato, si stabilisce che in qualsiasi caso di trasgressione alle prescrizioni ed obblighi contrattuali, nonché agli ordini della Direzione, o incompleta o ritardata osservanza di tali prescrizioni ed ordini, sarà applicata per ogni singola inadempienza una multa di

€ 150,00 (centocinquanta) al giorno, fino a che duri la trasgressione.
Tutto ciò senza pregiudizio di ogni maggiore diritto dell'Amministrazione e della rivalsa dei danni a giudizio insindacabile del D.E.C. e salvo l'eccezione del lavoro in danno dell'appaltatore.

ART. 33 VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto sono accettati e ritenuti congrui dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità imprevedibile che essa non abbia tenuto presente.

ART. 34 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

E' vietato all'appaltatore qualsiasi cessione totale o parziale del presente appalto ovunque fatta o comunque larvata.

ART. 35 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi del DM 37/08, la Ditta, al termine dei lavori di modifica impiantistica, anche parziale, è tenuta a rilasciare la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla regola dell'arte.

ART. 36 PENALITÀ

Nel caso si verificassero deficienze nel servizio imputabili all'appaltatore per negligenze o per difetto di suo opera e/o di fornitura, saranno applicate allo stesso le seguenti penalità:

- € 80,00 per ogni impianto e per ogni giorno di mancato raggiungimento nei locali serviti, delle temperature ambiente richieste e per il mancato raggiungimento della temperatura minima prevista per l'acqua calda sanitaria (48°C)
- € 200,00 per ogni ora di ritardo dalla chiamata in emergenza nel raggiungimento dell'impianto.
- € 400,00 per ogni serbatoio nel quale si sia verificata la non conformità del combustibile alle normative vigenti, accertata su campionatura prelevata in contraddittorio, da un laboratorio d'analisi autorizzato. Ad avvenuta constatazione la ditta dovrà provvedere al ricambio del combustibile in deposito, previa diffida scritta.

Non ottemperandosi alla diffida, l'Amministrazione Comunale, a spese dell'Appaltatore, provvederà all'asporto e sequestro del combustibile, fermo l'obbligo per l'Appaltatore di continuare il funzionamento della centrale.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale declina fin d'ora ogni responsabilità sia civile che penale per l'eventuale fornitura e/o trasporto di combustibile non conforme ai requisiti contrattuali ed a tutte le altre norme e leggi vigenti in materia.

- € 100,00 per ogni serbatoio ove non sia stata rinvenuta la quantità di combustibile necessaria a garantire il funzionamento degli impianti per almeno 20 giorni in modo autonomo per tutti i servizi.
- € 200,00 in caso di mancato funzionamento dell'impianto per assenza di combustibile nel serbatoio.
- € 200,00 per ogni impianto ove sia accertata in contraddittorio una insufficiente manutenzione ordinaria.
- € 100,00 per ogni intervento di manutenzione straordinaria, comunicato con O.d.S. dal D.E.C., che non venga realizzato nei tempi previsti. In tal caso l'Amministrazione, previa comunicazione scritta o via telefax, può intervenire direttamente con le modalità che riterrà opportuno operando detrazioni pari alla spesa sostenuta dalla rata di saldo o di acconto successiva all'ultimazione dell'intervento.
- € 200,00 per ogni impianto che alla riconsegna non presenti il rendimento di combustione entro i limiti del DPR 412/93) e detrazione della rata finale di saldo di un importo pari alle spese sostenute dal Comune per il raggiungimento del valore minimo richiesto.
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto, per la mancata ultimazione dei lavori di trasformazione e riqualificazione approvati in fase di gara.

L'importo delle penalità verrà detratto dalle rate di acconto o di saldo di cui all'art. 40, immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza.

ART. 37
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi al consumo di energia elettrica e di acqua per il funzionamento delle centrali termiche considerate dal presente Capitolato.

ART. 38
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta della ditta;
- c) il bando di gara;
- d) polizza R. C. di cui al precedente art. 13.

ART. 39
SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti alla partecipazione alla gara sono a carico di ciascuna concorrente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro.

ART. 40
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza della legislazione vigente in materia.

ART. 41
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio su uno o più impianti senza giustificato motivo, per tre giorni complessivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, di inquinamento atmosferico, di risparmio energetico e prevenzione infortuni;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
- cessione del contratto o subappalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 42
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere fra le parti nel corso dei lavori sarà competente il Foro di Napoli, è esclusa la competenza arbitrale.

* * * * *

SOMMARIO

INDICE	PAG.
ART. 1	
OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2	
DURATA DELL'APPALTO.....	2
ART. 3	
IMPORTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 4	
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 5	
REQUISITI DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 6	
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 7	
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7.1	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	5
ART. 7.2	
COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA.....	6
ART. 7.3	
FORNITURA DI ENERGIA.....	7
ART. 7.4	
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.....	8
ART. 7.5	
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI.....	10
ART. 7.6	
MANUTENZIONE A GUASTO.....	11
ART. 7.7	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	11
ART. 8	
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 9	
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE.....	12
ART. 10	
CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 11	
AGGIORNAMENTO DEI PREZZI.....	14
ART. 12	
FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	14
ART. 13	
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	15
ART. 14	
PERIODO E DURATA DELL'ESERCIZIO.....	17
ART. 15	
VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELL'ESERCIZIO.....	17
ART. 16	
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.....	17
ART. 17	
ASSICURAZIONI RESPONSABILITA'.....	18
ART. 18	

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI INERENTI LA MANODOPERA.....	19
ART. 19	
SUBAPPALTO	19
ART. 20	
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DI COLLAUDO.....	19
ART. 21	
CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	20
ART. 22	
PERSONALE	20
ART. 23	
CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	20
ART. 24	
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	20
ART. 25	
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	21
ART. 26	
RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 26	
OFFERTA E SUA PRESENTAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	22
ART. 28	
VARIAZIONI DEGLI EDIFICI.....	22
ART. 29	
RICHIESTA DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI	22
ART. 30.....	22
LAVORI IN DANNO	22
ART. 31	
ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI DIREZIONE	23
ART. 32	
ORDINANZA E NOTIFICAZIONI MULTE E CONSTATAZIONI IN CONTUMACIA.....	23
ART. 33	
VALIDITA' DEI PREZZI.....	23
ART. 34	
DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO.....	23
ART. 35	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	23
ART. 36	
PENALITÀ.....	24
ART. 37	
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	24
ART. 38	
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	24
ART. 39	
SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO.....	24
ART. 40	
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO.....	25
ART. 41	
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 42	
CONTROVERSIE	25